



LA RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO AL DEBUTTO DAL 1° DI LUGLIO 2023



PROVEDIMENTO Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva

3 aprile 2023

Il testo, già approvato dal Senato in prima lettura, si compone di **un unico articolo** che modifica l'articolo 33 della Costituzione, aggiungendo un nuovo ultimo comma, ai sensi del quale **"la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme"**.

Tale formulazione **riprende il [testo](#)** che, nella **XVIII Legislatura**, fu approvato in prima e seconda lettura dal Senato, e in sola prima lettura dalla Camera, dove non concluse il suo *iter* in ragione dello scioglimento delle Camere.



Legge delega 8 Agosto 2019 n.ro 86

G.U. N.191 DEL 16 AGO 2019



D.Lgs 5 Ottobre 2022 n.163
D.Lgs 27 Agosto 2023 n.120

D.LGS 36 ATTUAZIONE ART 5

1

D. LGS. 28 FEBBRAIO 2021 N. 36 COORDINATO CON D.LGS. 5 OTTOBRE N. 163 -..RIORDINO E RIFORMA IN MATERIA DI ENTI SPORTIVI PROFESSIONISTICI E DILETTANTISTICI NONCHÉ DI LAVORO SPORTIVO

2

D.Lgs 37 Attuazione art. 6

RECANTE MISURE IN MATERIA DI RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA DEGLI ATLETI E DELLE SOCIETÀ SPORTIVE E DI ACCESSO ED ESERCIZIO DI AGENTE SPORTIVO

3

D.Lgs 38 Attuazione art. 7

RECANTE MISURE IN MATERIA DI RIORDINO E RIFORMA DELLE NORME DI SICUREZZA PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AMMODERNAMENTO O COSTRUZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI



4

D.Lgs 39 Attuazione art.8

“SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI RELATIVI AGLI ORGANISMI SPORTIVI”.

Le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni benemerite, sentito il parere del CONI, devono redigere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le linee guida per la predisposizione dei Modelli Organizzativi e di Controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Art. 2 D.Lgs 39/2014 (lotta sfruttamento sessuale dei minori pornografia minorile <<obbligo del certificato del casellario giudiziale)

5

D.Lgs 40 Attuazione art.9

“MISURE IN MATERIA DI SICUREZZA NELLE DISCIPLINE SPORTIVE INVERNALI”.

GLI SCENARI

D. Lgs 28.02.2021 n.36

ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI

1. Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD)
2. Società Sportive Dilettantistiche a r.l. (SSD)
3. **Società Cooperative Sportive Dilettantistiche**



Iscritti:

Registro Attività Sportive Dilettantistiche
(RAS)

RAS c/o il Dipartimento dello Sport

D. Lgs 3 luglio 2017 n.117

ENTI DEL TERZO SETTORE OGGETTO: ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA

1. Associazioni Promozione Sociale (APS)
2. Organizzazioni di Volontariato (ODV)
3. Enti Generici del Terzo Settore (ETS)
4. Imprese Sociali (IS)



Iscritti:

Registro Unico del Terzo Settore
(RUNTS) c/o il MLPS

RAS c/o Dipartimento dello sport

PER GLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI ESENZIONE IVA OPPURE ESCLUSIONE IVA ?

DAL 17 AGOSTO 2023
IN VIGORE LA NUOVA DISCIPLINA
DELL'ESENZIONE IVA ART.10

LEGGE 10 AGO 2023 N.112
In vigore dal 17.ago 2023

Conversione in Legge Decreto PA
D.L. 22 giugno 2023 N.75



L'ARTICOLO 4. DPR 633/72

Esclude da Iva i corrispettivi specifici per le prestazioni “sportive” – riguarda espressamente **le associazioni sportive dilettantistiche**, le quali, peraltro, ai sensi del comma 9, dell’articolo 4, devono garantire **l’effettività del rapporto associativo**, attraverso il rispetto di talune condizioni, tra le quali è possibile annoverare:

- il **divieto di distribuire utili**;
- l’obbligo di **non restituire** ai soci **il patrimonio dell’ente**;
- la disciplina uniforme ed **effettiva del rapporto associativo**;

l’eleggibilità libera degli **organi amministrativi**;

il principio del **voto singolo**, ecc...



DIRETTIVA EUROPEA
2006/112/CE
IMPONE ESEZIONE IVA
ATTIVITÀ
INTERESSE PUBBLICO



ART. 132. C.1 Lettera m)
Talune prestazioni di servizi
strettamente connesse con la
pratica dello sport o educazione
fisica fornite da organismi senza
fini di lucro alle persone che
esercitano lo sport o l'educazione
fisica



D.L. 21 ottobre 2021 N.146
ART. 5 comma 15 quater
c.3 «lettera b» cap. 1
01 LUGLIO 2024

ESCLUSO IVA ART. 4 COMMA 4

PREDIRETTIVA



17/08/2023

ART. 4 COMMA 4 DPR 633/72
ART. 10 COMMA 20 « <<

COSA FARE OGGI ?



DAL 17 AGOSTO 2023
ESENTE IVA
LEGGE 10.AGO.2023 N.112
Conversione in legge Decreto PA
D.L. 22 giugno 2003 N.75



ART. 36-bis
Regime IVA per le prestazioni di servizi
connessi con la pratica sportiva a
norma di interpretazione autentica

**VANTAGGI
CON
ESENZIONE
ART. 10**

**ESCLUSIONE
ART. 4 c. 4 DPR 633/72
QUOTE ASSOCIATIVE
CONTRIBUTI SPECIFICI
I FRUITORI:
SOLO SOCI E TESSERATI**

**DISCIPLINE SPORTIVE
RICONOSCIUTE
DAL CONI**

17/08/2023

**SRL DILETTANTISTICHE CHE
OPTANO PER LA DIVISIONE
DEGLI UTILI ESENTE IVA ART.
10**

**QUALSIASI PERSONA FISICA
TUTTE LE ATTIVITA' MOTORIE
EDUCAZIONE FISICA
NESSUN OBBLIGO DI
TESSERAMENTO**

**NON PREVISTA ATTIVITÀ
DILETTANTISTICA**

Le associazioni **prive di partita iva** possono valutare se:

- a) aprire la partita iva (in ogni caso obbligatoria dal 2024), optando per il regime L.398/1991;
- b) non aprire la partita iva e attendere chiarimenti. In questo caso l'associazione è passibile della sanzione amministrativa pecuniaria connessa alla violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni esenti da 250 a 2.000 euro quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (ex art. 6 del DLgs 471/1997), oltre alla sanzione per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi ed IRAP ancorché a zero.

Le associazioni titolari di partita iva in regime 398/1991 possono valutare se:

- a) applicare il DL 75/2023 e quindi emettere - nei confronti sia di soci/tesserati che di terzi - ricevuta con l'indicazione "esente IVA ex art. 10 DPR IVA", a meno che non sia richiesta l'emissione di fattura;
- b) attendere chiarimenti e pertanto emettere ricevute nei confronti di associati e tesserati per servizi sportivi con la dicitura "fuori campo IVA ex art. 4 DPR IVA".

Le associazioni titolari di partita IVA in regime IVA non forfettario possono valutare se:

- a) applicare il DL 75/2023 e quindi emettere - nei confronti sia di soci/tesserati che di terzi - fattura o scontrino telematico parlante con la dicitura "esente IVA ex art. 10 DPR IVA";
- b) attendere chiarimenti e pertanto
 - emettere ricevute nei confronti di associati e tesserati per servizi sportivi con la dicitura "fuori campo IVA ex art. 4 DPR IVA";
 - emettere fattura o scontrino telematico parlante nei confronti di non associati/tesserati per servizi sportivi con la dicitura "esente IVA ex art. 10 DPR IVA";

LA REVISIONE DEGLI STATUTI ART. 7 e 9 D.Lgs 36



ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto in cui devono essere espressamente indicati i seguenti elementi:

- ❑ sede legale;
- ❑ denominazione;
- ❑ oggetto sociale;
- ❑ rappresentanza legale;
- ❑ assenza di fini di lucro;
- ❑ norme sull'ordinamento interno;
- ❑ obbligo di redazione di rendiconti economico finanziari e delle relative modalità di approvazione da parte degli organi statutari ;
- ❑ modalità di scioglimento dell'associazione (per quanto riguarda le società si applica la disciplina prevista dal codice civile);
- ❑ obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento



Oggetto sociale	
Art. 90 co. 18 lett. b) della L. 289/2002	Art. 7 co. 1 lett. b) del DLgs. 36/2021
<i>"l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica"</i>	<i>"l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica"</i>

Definizioni	
Attività sportiva	L'organizzazione e/o la partecipazione di un ente sportivo dilettantistico a competizioni sportive territoriali, nazionali ed internazionali approvate e/o indette dall'Organismo sportivo che l'ha riconosciuto ai fini sportivi e affiliato, i cui risultati siano riconosciuti dallo stesso Organismo.
Attività didattica	L'organizzazione o la partecipazione a corsi di avviamento allo sport e per la pratica della disciplina sportiva organizzati direttamente dall'Organismo sportivo di affiliazione e/o dall'ente sportivo dilettantistico in possesso dei requisiti tecnici richiesti dall'Organismo sportivo che l'ha riconosciuto ai fini sportivi e per attività dallo stesso riconosciute.
Attività formative	Le iniziative finalizzate alla formazione e all'aggiornamento dei tesserati dell'Organismo sportivo che ha affiliato e riconosciuto ai fini sportivi l'ente sportivo dilettantistico, incluse le attività di divulgazione dei valori dello sport



Definizioni

segue

quale strumento di miglioramento della vita e della salute, nonché mezzo di educazione e di sviluppo sociale, con particolare attenzione a temi come la tecnica della disciplina sportiva, i controlli sanitari, le norme di sicurezza dei tesserati e l'ordinamento sportivo.

Le attività formative possono essere organizzate direttamente dall'Organismo sportivo o dallo stesso ente sportivo dilettantistico in possesso dei requisiti didattici richiesti dall'Organismo sportivo che l'ha affiliato e riconosciuto ai fini sportivi e condotte da docenti in possesso di specifiche competenze e professionalità.



ATTIVITA' SECONDARIE E STRUMENTALI

La nuova impostazione ricalca quella prevista dall'art. 6 del DLgs. 117/2017, applicabile agli enti del Terzo settore; per tali soggetti i limiti oltre i quali l'attività diversa non si considera più secondaria, fissati dal DM 107/2021, sono i seguenti:

- ricavi derivanti dall'attività diversa non superiori al 30% delle entrate complessive dell'ente; •
- ricavi derivanti dall'attività diversa non superiori al 66% dei costi complessivi dell'ente.

ENTRO IL 31 DICEMBRE 2023

L'art. 1 co. 3 lett. b) del DLgs. 120/2023 risolve la questione, prevedendo che i soggetti già esistenti dovranno adeguare i propri statuti entro il **31.12.2023**.

Per effetto di quanto previsto dall'art. 1 co. 6 lett. a) del DLgs. 120/2023 inoltre, le modifiche statutarie adottate:

entro il 31.12.2023;

allo scopo di conformare gli statuti alle disposizioni di cui al DLgs. **36/2021**;

sono esenti dall'imposta di registro!!

+ +

NON CONFORIMITÀ ALLO STATUTO

Non conformità
dello statuto al
DLgs. 36/2021

soggetti già iscritti
nel Registro nazionale

— cancellazione dal Registro in caso di mancato adeguamento

soggetti neocostituiti

— impossibilità di iscriversi nel Registro nazionale




ASSENZA DI FINE DI LUCRO

- NELLO STATUTO DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE PREVISTA L'ASSENZA DI FINI DI LUCRO IN CAPO ALL'ASSOCIAZIONE O SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA, COME DEFINITA DALL'ART. 8 DEL DLGS. 36/202.
- EVENTUALI UTILI E AVANZI DI GESTIONE DEVONO ESSERE DESTINATI ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA STATUTARIA O ALL'INCREMENTO DEL PROPRIO PATRIMONIO.

SONO INOLTRE VIETATE LE DISTRIBUZIONI, ANCHE INDIRETTE, DI UTILI, AVANZI DI GESTIONE, FONDI E RISERVE COMUNQUE DENOMINATI A SOCI, ASSOCIATI, LAVORATORI, COLLABORATORI, AMMINISTRATORI E ALTRI COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI, ANCHE NEL CA- SO DI RECESSO O DI QUALSIASI ALTRA IPOTESI DI SCIOGLIMENTO INDIVIDUALE DEL RAPPORTO.

- + + TALE DIVIETO SUBISCE UNA PARZIALE DEROGA PER QUANTO RIGUARDA LE
- + + SOCIETA E LE COOPERATIVE SPORTIVE DILETTANTISTICHE (IN MERITO, SI VEDA IL
- + + PRECEDENTE.
- + +

ASSENZA DI FINE DI LUCRO



criteri di distribuzione di cui all'art. 3 co. 2 ultimo periodo del DLgs. 112/2017



DEROGHE IN MATERIA DI DESTINAZIONE URBANISTICA

NO CAMBIO DI DESTINAZIONE URBANISTICA!

Come chiarito dal Ministero del Lavoro (nota 17.11.2022 n. 17314), l'agevolazione in commento ha natura speciale ed afferma il principio della "compatibilità con tutte le destinazioni d'uso" (ossia l'indifferenza di queste ultime), assicurando la possibilità agli enti di utilizzarle senza dover chiedere e ottenere il cambio di destinazione. La disposizione, quindi, non consente un cambio di destinazione d'uso dei locali avente carattere permanente, ossia in grado di spiegare effetto anche successivamente nei confronti di successivi utilizzatori dei locali e delle strutture privi dei requisiti soggettivi, oppure al di fuori dei limiti che disciplinano la materia.

Il chiarimento aveva ad oggetto l'art. 71 co. 1 del DLgs. 117/2017, ma si ritiene applicabile anche alle associazioni e società sportive dilettantistiche, stante l'identità letterale e di ratio tra le due disposizioni



Contenuti di Atto Costitutivo e Statuto di ASD/SSD e Adeguamenti Statutari

Le ASD/SSD si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello STATUTO devono essere espressamente previsti:

- la denominazione;
- l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione
- e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica².
- attività secondarie e strumentali: Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono
- esercitare attività diverse da quelle principali di cui al punto precedente, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport³.
- l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs 36/2021;
- le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti
- gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le SSD per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;

-
-
-
-
-
-
-

Si esclude, quindi, per gli ETS la Necessità (prevista nel caso di adozione di altre forme giuridiche) di indicare nello statuto come attività principale l'esercizio dell'attività dilettantistica, al fine di evitare che, a tali Enti, possa essere impedito lo svolgimento di altre attività di interesse generale oltre all'attività sportiva.

-

Venendo al tema Adeguamenti statutari resi necessari dalle novità, in termini di clausole da inserire negli stessi statuti di ASD/SSD, introdotte dal Decreto n. 36/2021, il decreto 36/2021, per come modificato dal Decreto licenziato da Consiglio dei Ministri, in via definitiva, il 26 luglio scorso, viene previsto che la mancata conformità dello statuto ai criteri di cui sopra rende inammissibile la richiesta di iscrizione al RASD e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso. Inoltre, le ASD/SSD avranno tempo, per uniformare i propri statuti alle suddette disposizioni entro il 31 dicembre 2023. Infine, le modifiche statutarie sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni dei decreti 36 e 39/2021.




Esenzione Imposta di Bollo - Esenzione Imposta di Registro

- □ L'articolo 12 del D.Lgs n. 36/2021, al comma 2-bis stabilisce che: Le modifiche statutarie sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del presente decreto o del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39.

- □ Tale comma si aggiunge al comma 2 dello stesso art. 12 in cui viene previsto che gli atti costitutivi e di trasformazione delle ASD/SSD, nonché delle FSN/DSA/EPS riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.

- □ L'esenzione dell'imposta di bollo per ASD/SSD è stata introdotta dal comma 646 della Legge di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018 n. 145), che ha modificato l'articolo 27 bis della tabella di cui all'allegato B annesso al DPR 26/10/1972 n. 642 estendendo anche alle ASD/SSD senza fini di lucro riconosciute dal CONI (ovvero, da 1 settembre 2022 iscritte al RASD), l'esenzione dall'imposta di bollo. Pertanto, a far data dal 1° gennaio 2019, le ASD/SSD in possesso del riconoscimento ai fini dilettantistici sono esente dal pagamento dell'imposta di bollo su tutti gli "... atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni posti in essere o richiesti ... dai soggetti esentati".



D.LGS 28.02.2021 n. 39

TITOLO III

Art. 16

CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE

SICUREZZA DEI LAVORATORI
SPORTIVI E DEI MINORI

D.LGS 28.02.2021 N. 36

.... *previsione di obblighi e
adempimenti al fine della prevenzione
delle molestie e violenze in genere ...*



3. Le Associazioni e Società sportive dilettantistiche e società sportive professionistiche che non adempiano agli obblighi di cui al comma 2 sono sanzionate secondo le procedure disciplinari adottate dalle Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva e associazioni benemerite a cui esse sono affiliate.

4. Le Associazioni e Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche, già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, lo integrano in base a quanto disposto al comma 2.



5. I regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite devono prevedere sanzioni disciplinari a carico dei tesserati che abbiano violato i divieti di cui al capo II del titolo I, libro III del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinques, 609-octies 609-undecies del codice penale.

6. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva, le Associazioni benemerite, le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche possono costituirsi parte civile nei processi penali a carico dei loro tesserati nelle ipotesi di cui al comma 1.

+ +
+ +

+ +
+ +
+ +
+ +

MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

- ❑ ASSOCIAZIONI
- ❑ SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
- ❑ SOCIETÀ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE



devono predisporre e adottare entro dodici mesi dalla comunicazione delle linee guida di cui al comma 1

MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

dell'attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi. In caso di affiliazione a più Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva e Associazioni benemerite, esse possono applicare le linee guida emanate da uno solo degli enti di affiliazione dandone comunicazione all'altro o agli altri.



Le Linee Guida prevedono le seguenti fattispecie di abuso, violenza e discriminazione:

- ❑ A) L'ABUSO PSICOLOGICO;
- ❑ B) L'ABUSO FISICO;
- ❑ C) LA MOLESTIA SESSUALE;
- ❑ D) L'ABUSO SESSUALE;
- ❑ E) LA NEGLIGENZA;
- ❑ F) L'INCURIA;
- ❑ G) L'ABUSO DI MATRICE RELIGIOSA;
- ❑ H) IL BULLISMO, IL CYBERBULLISMO;
- ❑ I) I COMPORTAMENTI DISCRIMINATORI.



MISURE E PROCEDURE DI SAFEGUARDING

❑ NOMINA DEL RESPONSABILIÀ DEI MINORI

La nomina del responsabile per la protezione dei minori è prevista con effetto immediato!!

Direttiva europea 2011/93/EU

❑ PREVENZIONE E CONTRASTO

Per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso violenza e discriminazione ogni Ente dovrà provvedere alla predisposizione del proprio modello e codice di condotta dovrà prevedere ad adeguate *policy* per la prevenzione di qualsiasi tipo di abuso, violenza o discriminazione nell'attività sportiva.

+ +
+ +
- Controllo del casellario e dei carichi pendenti di allenatori, tecnici, dipendenti, medici e altri soggetti a contatto con gli atleti;

+ +
+ +





Certificato Penale Casellario Giudiziale

consegna standard in 3 gg. lavorativi

Scopri se la fedina penale di una persona è pulita. Ordina il certificato al Casellario Giudiziale e ricevi in poco tempo il documento ufficiale direttamente nella tua casella di posta elettronica con tutte le sentenze di condanna in materia penale e civile, art. 25 e 26 Testo Unico

[RICHIEDI ORA](#)

Ministero della Giustizia

Sistema Informativo del Casellario

Certificato Penale del Casellario Giudiziale

(ART. 25 D.P.R. 14/11/2002 N.313)

RDISSO

VIDE

11/1968

SSANO (CN) - ITALIA

PREMESSO

PER MOTIVO DI ESENZIONE BOLLIO E DIRITTI - BOLLIO E DIRITTI

CERTIFICATO NU





Ministero della Giustizia

Sistema Informativo del Casellario

Certificato Penale del Casellario Giudiziale

(ART. 25 D.P.R. 14/11/2002 N.313)

CERTIFICATO NUMERO: 12606/2017/R

Al nome di:



Cognome

Nome

SIMONE

Data di nascita

19/01/1966

Luogo di Nascita

TORINO (TO) - ITALIA

Sesso

M

sulla richiesta di:

INTERESSATO

per uso:

AMMINISTRATIVO (ART. 25 D.P.R. 14/11/2002 N.313)

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA

ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CAGLIARI



Mail



Modello N. 3 BIS - CASELLARIO GIUDIZIALE

MODELLO PER LA RICHIESTA DEL CERTIFICATO PENALE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE
DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO (art. 25 bis DPR 313/2002)

**Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
Ufficio locale del casellario
di _____**

Il/La sottoscritto/a _____
(cognome e nome del richiedente)

In qualità di titolare/legale rappresentante della seguente impresa/società o
associazione/organizzazione

(indicare denominazione impresa/società/associazione/organizzazione)

nat_ il ___ / ___ / _____ in _____

(se nato all'estero indicare anche lo Stato) _____

Richiede il rilascio del certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 del D.P.R. 14/11/2003, N. 313, dovendo impiegare al lavoro per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportano contatti diretti e regolari con minori, nell'ambito della impresa/società o associazione/organizzazione la seguente persona:

(cognome e nome della persona che si intende impiegare)

nat_ il ___ / ___ / _____ in _____

(se nato all'estero indicare anche lo Stato) _____

Sesso: Maschile Femminile Codice fiscale _____

N.ro _____ copie richieste Con URGENZA

Esente dal bollo per(indicare la motivazione)

Esente dal bollo e diritti per (indicare la motivazione)

(data) _____ (firma richiedente) _____

- Allego modello per l'acquisizione del consenso dell'interessato
- Allego fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento oppure
- nel caso di esibizione del documento indicare gli estremi:

Tipo N.ro

rilasciato da: il

=====

La richiesta da parte del datore di lavoro può essere presentata anche tramite un delegato. In questo caso allegare alla domanda, oltre alla fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente, anche il conferimento della delega.

- allego conferimento delega (*utilizzare il Modello DELEGA N. 5*)

=====

MODELLO PER L'ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL'INTERESSATO ALLA RICHIESTA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEL CERTIFICATO DI CUI ALL'ARTICOLO 25 BIS DEL DPR 313/2002

**MODELLO PER L'ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL'INTERESSATO ALLA RICHIESTA
DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEL CERTIFICATO DI CUI ALL'ARTICOLO 25 BIS
DEL DPR 313/2002**

Il/la sottoscritto/a _____

nat_ il ___ / ___ / _____ in _____

(se nato all'estero indicare anche lo Stato) _____

Sesso: Maschile Femminile

Codice fiscale _____

**PRESTA IL PROPRIO CONSENSO ALLA RICHIESTA DEL CERTIFICATO DI CUI
ALL'ARTICOLO 25 DEL DPR 313/2002 E AL TRATTAMENTO DEI DATI GIUDIZIARI
DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO**

(indicare denominazione impresa/società/associazione/organizzazione)

Allego fotocopia non autenticata del mio documento di riconoscimento

(data) _____

(firma) _____

ESENTE

DALLE IMPOSTE DI BOLLO

Art. 27-bis Allegato D Dpr 642/72

- ❑ No delega e procura
- ❑ Euro 3,92
se richiesto senza urgenza
- ❑ Euro 7,84
se richiesto con procedura d'urgenza



RICHIESTA PREVENTIVA

- ❑ Dal momento dell'inizio del rapporto
- ❑ Sempre valido fino a quando non cessa rapporto ed eventualmente ne inizia un altro



LA CONDOTTA DEI TECNICI

- Previsione di specifiche politiche di prevenzione volte a regolamentare la condotta di tecnici e di tutto lo staff anche medico, **se presente, a contatto con gli atleti in gara e durante gli allenamenti con specifico riferimento esemplificativamente alla separazione degli spogliatoi tra tecnici e atleti, allo svolgimento delle visite mediche e alle sedute singole di allenamento.**

LE TRASFERTE

- Previsione di specifiche politiche di prevenzione durante le trasferte in Italia e all'estero in relazione ai rapporti tra tecnici e staff anche medico con gli atleti **con riferimento esemplificativamente alla sistemazione in hotel, agli spostamenti della squadra e in generale ai rapporti tra atleti e tecnici al di fuori dell'allenamento e delle singole partite "fuori casa".**



MINORI E TRASFERTE

- Previsione di politiche di prevenzione specifiche nel caso in cui si tratti di atleti minori sia durante le trasferte che durante gli allenamenti e le gare, **che prevedano sempre il consenso dei genitori.**

PREPARAZIONE ED ALLENAMENTI SINGOLI

- ❑ Previsione del divieto per allenatori e staff di svolgere *allenamenti singoli o al di fuori dei giorni e orari previsti per la squadra.*
- ❑ Laddove l'allenamento singolo fosse necessario per la preparazione dell'atleta si dovrà svolgere in presenza di almeno due tecnici e, se si tratta di atleti minori, alla presenza di almeno uno dei genitori o l'autorizzazione degli stessi;



BAGNI E SPOGLIATOI

- Previsione del divieto per allenatori e staff sia in allenamento che in trasferta di condividere con gli atleti bagni, spogliatoi, stanze e altri spazi comuni;

TRASFERTE


- Previsione dell'affiancamento all'allenatore di almeno un altro membro dello staff durante gli spostamenti degli atleti in trasferta, durante gli allenamenti ed in tutte le occasioni in cui il tecnico accompagni gli atleti a casa.

Se trattasi di atleti minorenni occorre prevedere l'obbligo di autorizzazione dei genitori;



PROTOCOLLO GENERALE

- Previsione di uno specifico protocollo di comportamento, eventualmente anche come parte del codice etico da adottare, per gli atleti maggiorenni e minorenni che abbia ad oggetto il rispetto dei principi fondamentali di non discriminazione e non violenza nell'ambito di allenamenti, condivisione di spazi comuni come gli spogliatoi e in generale rapporti con gli atleti della propria e dell'altra squadra



CODICE ETICO

Previsione di uno specifico protocollo di comportamento, eventualmente anche come parte del codice etico da adottare, per allenatori e staff tecnico relativo alle modalità di allenamento che non devono mai sfociare in atti di violenza e discriminazione verso gli atleti.

PROGRAMMI DI FORMAZIONE

Prevedere nel proprio modello organizzativo e/o codice di condotta programmi di formazione volti a far conoscere ai propri tesserati i principi fondamentali da rispettare e le politiche di prevenzione adottate anche in conformità a quanto indicato nei Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso violenza e discriminazione emanati dall'Osservatorio Permanente Coni per le politiche di safeguarding. Di tale formazione bisognerà dare prova tramite attestati di partecipazione almeno



+ +

+ +

+ +

+ +

RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA D.LGS 28.02.2021 n.39

ART. 7- 14

ACQUISTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA



Art. 38. (Obbligazioni).

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.



TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE

Capo I

ART. 7

ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA

CON LA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO PUO' ESSERE
PRESENTATA Istanza di RICONOSCIMENTO DELLA
PERSONALITA' GIURIDICA DI CUI ALL'ART.14



Capo II
ULTERIORI DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE

Art. 14
Acquisto della personalità giuridica

1. Le associazioni dilettantistiche possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 4, fermo restando quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 11 marzo 1972, n. 118.



2. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di un'associazione, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare, dalle disposizioni del presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del Dipartimento per lo sport, richiedendo l'iscrizione dell'ente.

Il Dipartimento per lo sport, ricorrendone i presupposti, iscrive l'ente nel registro stesso ai sensi dell'articolo 6.



3. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro.

Il relativo procedimento di iscrizione è regolato ai sensi del comma 3, dell'articolo 6.


E' prevista una soglia minima patrimoniale di euro 10.000,00 liquido o perizia ... (nel T.S. 15.000,00 €);

- S.S.D. a r.l. possono essere

costituite con una C.S. anche < a

10.000,00 €, pari almeno ad 1 € (art.

2463, c. 4, c.c.)




ACQUISIZIONE PERSONALITA' GIURIDICA SINTESI

Le ASD possono, in deroga al D.P.R. 361/2000, acquisire la P.G. mediante l'iscrizione al Registro

- Occorre predisporre l'atto costitutivo (o la variazione statutaria) attraverso atto pubblico (notaio);
- Il notaio verifica le condizioni previste dalla legge e deposita l'atto al Dipartimento per lo sport richiedendo l'iscrizione al Registro;
- Il Dipartimento per lo sport, ricorrendone i presupposti, iscrive l'ente nel Registro
- È prevista la soglia minima patrimoniale nella misura di euro 10.000,00 (nel T.S. 15.000,00 €);

+ + S.S.D. a r.l. possono essere costituite con una
+ + C.S. anche < a 10.000,00 €, pari almeno ad 1 € (art.
+ 2463, c. 4, c.c.)
+ +



TRASMIGRAZIONE



- ❖ Le A.S.D. E S.S.D. già iscritte al Registro CONI prima del 23 agosto 2022 sono automaticamente trasferite al nuovo Registro ,e dovranno a tal fine creare una nuova utenza seguendo la procedura di seguito descritta.
- ❖ Le A.S.D. E S.S.D. di nuova costituzione dovranno, invece, presentare la domanda di iscrizione che sarà inviata al Dipartimento per lo sport, su richiesta delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, dalla Federazione sportiva nazionale, dalla Disciplina sportiva associata o dall'Ente di promozione sportiva con tutti i documenti richiesti dall'art. 6 del D.Lgs. 39/2021.

LE PRESTAZIONI SPORTIVE DEI VOLONTARI

ART.29
D.Lgs 28.02.2021 N. 36



DIPENDENTI PUBBLICI

↑ VOLONTARIO NON RETRIBUITO

COLUI CHE PRESTA LA PROPRIA ATTIVITA' A FAVORE DI SOCIETA' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE



❖ PREVIA E SEMPLICE COMUNICAZIONE
ALL'AMMINISTRAZIONE DI RIFERIMENTO

❖ FUORI DAGLI ORARI DI LAVORO



+ + POTRANNO CONTINUARE AD OPERARE NELLO SPORT SE
+ + OPERANO IN QUALITA' DI VOLONTARI

+ +
+ +



RETRIBUITO ART.25 C.6

COLUI CHE PRESTA LA PROPRIA ATTIVITÀ A FAVORE DI SOCIETÀ' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE CON REMUNERAZIONE

- ❖ PREVIA E SPECIFICA AUTORIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DI RIFERIMENTO.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: ART. 36 COMMA 6
(no base imponibile ai fini fiscali fino ad Euro 15.000,00)

IL CORRETTIVO-BIS PREVEDE UN PROCEDIMENTO DI SILENZIO ASSENSO!! L'AMM.NE DI APPARTENENZA RILASCIATA O RIGETTA L'AUTORIZZAZIONE ENTRO TRENTA GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA RICHIESTA SE DECORSO IL TERMINE NON INTERVIENE IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE OPPURE IL RIGETTO L'AUTORIZZAZIONE SI RITIENE RILASCIATA !



ART.29 PRESTAZIONI SPORTIVE DEI VOLONTARI

GRATUITÀ

1. LE SOCIETÀ ASD POSSONO AVVALERSI NELLO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELLA FIGURA DEL VOLONTARIO SPORTIVO CHE SVOLGE L'ATTIVITA' A TITOLO GRATUITO

RIMBORSI SOLO SPESE DOCUMENTATE

2. POSSONO ESSERE RIMBORSATE ESCLUSIVAMENTE LE SPESE DOCUMENTATE RELATIVE AL VITTO ALLOGGIO AL VIAGGIO TRASPORTO SOSTENUTE IN OCCASIONE DI PRESTAZIONI EFFETTUATE *FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE DEL PERCIPIENTE!*



ART.29 PRESTAZIONI SPORTIVE DEI VOLONTARI



AUTOCERTIFICAZIONE FINO AD EURO 150,00. Vietati i rimborsi forfettari.


- ❑ *LE SPESE POSSONO ESSERE RIMBORSATE ANCHE A FRONTE DI AUTOCERTIFICAZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 46 DEL D.P.R. 28.12.2000 N.445 PURCHE' NON SUPERINO L'IMPORTO DI EURO 150 MENSILI.*
- ❑ *L'ORGANO SOCIALE COMPETENTE DELIBERI SULLE TIPOLOGIE DI SPESE E LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO PER LE QUALI È AMMESSA QUESTA MODALITÀ DI RIMBORSO.*



ART.29 PRESTAZIONI SPORTIVE DEI VOLONTARI

LE PRESTAZIONI DEI VOLONTARI SONO
COMPRENSIVE DI QUANTO SEGUE:

1. SVOLGIMENTO DIRETTO DELL'ATTIVITÀ
SPORTIVA
2. FORMAZIONE DIDATTICA
3. DELLA PREPARAZIONE DEGLI ATLETI



IL LAVORATORE AUTONOMO NELL'AMBITO DEGLI ENTI SPORTIVI DOPO LA RIFORMA



LA RIFORMA DELLO SPORT



LAVORATORE
SUBORDINATO
ORDINARIO
SPORTIVO



+ LAVORATORE
SUBORDINATO
+ NON
+ SPORTIVO



AUTONOMO
TITOLARE DI
PARTITA IVA



AUTONOMO
OCCASIONALE
IN REGIME
ORDINARIO



AUTONOMO
NELLA FORMA DI
COLLABORAZIONE
COORDINATA
CONTINUATIVA
SPORTIVA



IL LAVORATORE SPORTIVO AUTONOMO

PARTITA IVA

Il tecnico, l'istruttore ecc. che opera in assoluta autonomia con più soggetti.

IN RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE:

- Esenzione previdenziale e fiscale fino a 5.000
- Franchigia fiscale fino a € 15.000: ai redditi compresi fra 5.000 e 15.000 euro l'anno non si applicano ritenute fiscali ma solo quelle previdenziali.
- Per i compensi oltre i 15.000 euro annui si applicano sia le ritenute fiscali sia quelle previdenziali.
- I Contributi sono di competenza della gestione Separata INPS e sono fissata con aliquota del 25%;
- Per i primi cinque anni, fino al 31/12/2027 i contributi previdenziali saranno calcolati solo sul 50% dei compensi per lavoro sportivo; L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente



Pregiatissimo Signor

<<__ __>>

Nato a <<__>> il <<__>> N.C.F. <<__>>

Residente in <<__>>

Partita Iva <<__>>

Oggetto: Incarico per collaborazione sportiva rivolta a lavoratore autonomo dotato di partita IVA.

Facendo seguito ai colloqui intercorsi, con la presente siamo lieti di confermarle, in attuazione alle attività sportive della ASD/SSD _____ (di seguito "Associazione o Società"), il conferimento dell'incarico per una collaborazione nei termini che seguono.

1. Oggetto.

Nello specifico la Associazione/Società intende affidarle l'incarico di _____ (Tecnico, istruttore, preparatore atletico ecc...), relativamente ai corsi tecnici di preparazione, di assistenza nella disciplina sportiva _____. L'incarico dovrà essere espletato secondo le esigenze organizzative e tecniche della ASD/SSD <<__>>_ e comunque in relazione ad eventuali calendari gara previsti dalla _____, nonché dei relativi regolamenti tecnici.

2. Riconoscimento economico.

A fronte delle attività oggetto del presente incarico e di tutte le obbligazioni da Lei assunte, le sarà corrisposto un corrispettivo complessivo lordo di Euro _____ (Euro _____/00), oltre Iva e rivalsa previdenziale se dovuti. Detto compenso, dedotte le ritenute d'imposta applicabili, le sarà corrisposto, previa Sua richiesta, alle seguenti scadenze _____

3. Riferimenti normativi.

Il presente contratto, per espressa volontà delle parti e per le obiettive modalità di espletamento dell'incarico, costituisce un rapporto di lavoro autonomo rientrante tra quelli previsti dall'art. 25 del decreto legislativo n. 36/2021. E' espressamente convenuto che il presente incarico sarà da Lei eseguito con gestione autonoma dell'attività affidata. È escluso ogni vincolo o obbligo di subordinazione e ogni interesse della scrivente a disporre della sua collaborazione in forma subordinata. Pertanto, è espressamente escluso ogni vincolo di subordinazione di qualunque natura nei confronti della scrivente, e dunque l'incarico verrà da Lei svolto senza vincoli di subordinazione ad alcun potere gerarchico, organizzativo, direttivo e disciplinare della scrivente stessa e del suo personale. Resta pure inteso che Lei, fermo il rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente incarico, avrà facoltà di esercitare, o continuare ad esercitare, altre collaborazioni professionali con terzi, purché compatibili e non in concorrenza con quella di cui al presente incarico.

4. Obblighi di riservatezza.

Con la sottoscrizione della presente Lei si impegna, tra l'altro, a mantenere la più assoluta riservatezza e a non divulgare con alcun mezzo (a titolo esemplificativo dichiarazioni, interviste giornalistiche o televisive ecc.), anche dopo la cessazione di efficacia del presente incarico, informazioni, notizie e commenti di cui Lei sia venuto a conoscenza, direttamente o indirettamente, in occasione dell'esecuzione del presente incarico.

5. Autorizzazioni.

Con la sottoscrizione della presente proposta, Lei accetta che durante le attività sportive in cui Lei sarà coinvolto, le stesse possano essere riprese ed i filmati potranno essere trasmessi o pubblicati a solo a scopo didattico.

6. Controversie.

Per ogni controversia relativa al presente incarico, le parti dichiarano competente il Foro di _____ . Il mancato rispetto di uno soltanto degli impegni sopra riportati, comporterà la risoluzione di diritto del presente accordo, salvo il diritto della ASD/SSD _____ al risarcimento del danno. Con l'accettazione del presente incarico, Lei dichiara che eseguirà con diligenza e professionalità il proprio compito, rispettando le normative interne della Associazione/Società, in particolare lo Statuto, i Regolamenti, la normativa antidoping ed il Codice di Comportamento Sportivo del CONI e **del Codice Etico della _____** con obbligo di assoluta riservatezza, anche dopo la cessazione dell'incarico, circa ogni dato e notizia relativi all'attività svolta ed alle atlete/i coinvolte/i). Il mancato rispetto di uno soltanto degli impegni riportati nel Codice Etico, comporterà la risoluzione di diritto del presente accordo, salvo il diritto della ASD/SSD _____ al risarcimento del danno. In attesa di ricevere la presente lettera firmata per accettazione, inviamo cordiali saluti.

Luogo e Data _____

Per la ASD/SSD



PARTITA IVA	CO.CO.CO. SPORTIVO
Lettera di incarico professionale NO Comunicazione Preventiva	Contratto di co.co.co. sportivo Si Comunicazione Preventiva (può essere adempita in via telematica all'interno di apposita sezione del RASD).
Nessun adempimento amministrativo	LUL – UNIEMENS (possono essere adempiti in via telematica all'interno di apposita sezione del RASD) Cedolino Paga obbligatorio solo per compensi superiori a 15.000 € annui.
Contributi alla Gestione Separata INPS - Per i primi cinque anni, fino al 31/12/2027 i contributi previdenziali saranno calcolati solo sul 50% dei compensi per lavoro sportivo.	Contributi alla Gestione Separata INPS - Per i primi cinque anni, fino al 31/12/2027 i contributi previdenziali saranno calcolati solo sul 50% dei compensi per lavoro sportivo.
NO INAIL	NO INAIL
Rivalsa 4% in fattura	No contributi previdenziali e assistenziali per compensi fino 5.000 € Si per compensi superiori a 5.000 € annui di cui 1/3 a carico del lavoratore e 2/3 committente
Certificazione Unica ed eventuale modello 770	Certificazione Unica ed eventuale modello 770
Necessario Certificato Casellario Giudiziale per reati in materia di pedofilia e pedopornografia (<u>per attività comportino contatti diretti e regolari con i minori</u>)	Necessario Certificato Casellario Giudiziale per reati in materia di pedofilia e pedopornografia (<u>per attività comportino contatti diretti e regolari con i minori</u>)





Lavoro sportivo: Reddito superiore a 5mila euro annui (dal 1 luglio 2023)	Obbligo Iscrizione alla Gestione Separata	Aliquota totale
Lavoratori autonomi con P.IVA.	25% (IVS) + 0,72% (aliquota aggiuntiva) + 0,51% (ISCRO)	26,23%
Collaboratori coordinati e continuativi CO.CO.CO	25% (IVS) + 0,50% (malattia, maternità, ANF) + 0,22% (maternità ex D.M.12.7.2007) + 1,31% (DIS-COLL)	27,03% 2/3 in carico al datore di lavoro 1/3 in carico al collaboratore
Co. Co. Co. Lavoratori, pensionati o iscritti ad altra forma previdenziale	24% (IVS)	24% 2/3 in carico al datore di lavoro 1/3 in carico al collaboratore





Ricavi	35.000 euro
Coefficiente di redditività	78%
Reddito imponibile	27.300 euro (35.000 x 78%)
Imposta sostitutiva del 15%	4.095 euro (27.300 x 15%)
Contributi Gestione Separata	7.160,79 euro (27.300 x 26,23%)



30 Giugno 2023

Saldo contributi 2022:	€ 7.160,79
Acconto 40% contributi 2023:	€ 2.864,32 (7.160,79 x 40%)
Saldo imposta sostitutiva 2022:	€ 4.095
Acconto 40% imposta sostitutiva 2023:	€ 1.638 (4.095 x 40%)
Totale Giugno 2023:	€ 15.758,11



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE

Adempimenti degli organismi sportivi

ATTUAZIONE DELL'ART. 8 LEGGE 8 AGOSTO 2019 N.86

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI



D.LGS 28 febbraio 2021 N.39





R.A.S.D. (RAS)



Dipartimento per lo Sport
Presidenza del Consiglio dei Ministri

<https://registro.sportsalute.eu/#/login>



TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE

Capo I

Istituzione del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche

Art. 4 Istituzione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Presso il Dipartimento per lo sport è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di seguito indicato come «Registro». *E' altresì consentito l'accesso al registro alle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano.*

2. Il Registro è interamente gestito con modalità telematiche. Il trattamento dei relativi dati è consentito alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta per lo svolgimento dei propri fini istituzionali. *E' altresì consentito l'accesso al registro alle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano.*



CONI

● Art. 5 Struttura del Registro. ● ● ● ● ● ● ●

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

variato

1. Nel Registro sono iscritte tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, operanti nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

2. L'iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica.

variato

+ + 3. Sono iscritti in una sezione speciale le Società e
+ + Associazioni sportive riconosciute dal Comitato
+ + italiano paralimpico.
+ +



Articolo 6 Iscrizione nel Registro



In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. La domanda di iscrizione è inviata al Dipartimento per lo sport, su richiesta delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, dalla Federazione sportiva nazionale, dalla Disciplina sportiva associata o dall'Ente di promozione sportiva affiliante **anche paralimpici**.

2. Alla domanda è allegata la documentazione attestante:

a) i dati anagrafici dell'Associazione o Società sportiva dilettantistica; **a bis atto costitutivo e statuto**

b) i dati anagrafici del legale rappresentante;

c) [†] dati anagrafici dei membri del consiglio direttivo;

d) [†] i dati anagrafici dei membri degli altri organi [†] previsti dallo statuto sociale (collegio probiviri, collegio dei revisori);



Articolo 6

Iscrizione nel Registro


In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

e) i dati anagrafici di tutti i tesserati, anche di quelli minori;

f) le attività (sportive, didattiche e formative) svolte dai tesserati delle singole Società e Associazioni sportive affiliate;

g) l'elenco degli impianti utilizzati per lo svolgimento dell'attività sportiva praticata e i dati relativi ai contratti che attestano il diritto di utilizzo degli stessi (concessioni, locazioni, comodati);

h) i contratti di lavoro sportivo e le collaborazioni amatoriali, con indicazione dei soggetti, dei compensi e delle mansioni svolte.



3. Ogni Associazione e Società sportiva dilettantistica, attraverso il proprio organismo affiliante, deposita presso il Registro, entro trenta giorni dalla relativa approvazione o modifica:

a) il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e il relativo verbale ;

b) i verbali che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati

c) i verbali che modificano gli organi statutari;

d) i verbali che modificano la sede legale.

~~3~~ bis



4. Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, il Dipartimento per lo sport, verificata la sussistenza delle condizioni previste, può:

- a) accogliere la domanda e iscrivere l'ente;
 - b) rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;
 - c) richiedere di integrare la documentazione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
5. Decorsi ulteriori trenta giorni dalla comunicazione dei dati integrativi richiesti, la domanda di iscrizione si intende accolta e l'iscrizione avrà validità dalla data di presentazione della domanda.

6. In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie, nel rispetto dei termini in esso previsti, il Dipartimento per lo sport diffida l'ente ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro



LA RIFORMA E GLI OBIETTIVI . . .

A) RICONOSCERE IL VALORE CULTURALE, EDUCATIVO E SOCIALE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA, QUALE STRUMENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA VITA E DI TUTELA DELLA SALUTE, NONCHE' QUALE MEZZO DI COESIONE TERRITORIALE.

B) PROMUOVERE L'ATTIVITA' MOTORIA, L'ESERCIZIO FISICO STRUTTURATO E L'ATTIVITA' FISICA ADATTATA QUALI STRUMENTI IDONEI A FACILITARE L'ACQUISIZIONE DI STILI DI VITA CORRETTI E FUNZIONALI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALLA PROMOZIONE DELLA SALUTE, NONCHE' AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA VITA E DEL BENESSERE PSICO-FISICO SIA NELLE PERSONE SANE SIA NELLE PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE.



LA RIFORMA E GLI OBIETTIVI . . .



C) CONSENTIRE AD OGNI INDIVIDUO DI PRATICARE SPORT IN UN AMBIENTE SICURO E SANO;

D) PROMUOVERE LA PARI OPPORTUNITA' DELLE DONNE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO SPORTIVO, TANTO NEL SETTORE PROFESSIONISTICO, QUANTO IN QUELLO DILETTANTISTICO;

E) RICONOSCERE E GARANTIRE IL DIRITTO ALLA PRATICA SPORTIVA DEI MINORI, ANCHE ATTRAVERSO IL POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE.



LA RIFORMA E GLI OBIETTIVI . . .

F) INCENTIVARE LA PRATICA SPORTIVA DEI CITTADINI CON DISABILITA', GARANTENDONE L'ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE SPORTIVE, QUALE MISURA VOLTA AD ASSICURARNE IL PIENO INSERIMENTO NELLA SOCIETA' CIVILE;

G) PROTEGGERE LA SALUTE E LA SICUREZZA DI COLORO CHE PARTECIPANO AD ATTIVITA' SPORTIVE, IN PARTICOLARE MODO I MINORI;

H) INTRODURRE UNA DISCIPLINA ORGANICA DEL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO, A TUTELA DELLA DIGNITA' DEI LAVORATORI E RISPETTOSA DELLA SPECIFICITA' DELLO SPORT.



LA RIFORMA E GLI OBIETTIVI . . .



I) VALORIZZARE LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI SPORTIVI, IN PARTICOLARE DEI GIOVANI ATLETI, AL FINE DI GARANTIRE LORO UNA CRESCITA NON SOLO SPORTIVA, MA ANCHE CULTURALE ED EDUCATIVA, NONCHE' UNA PREPARAZIONE PROFESSIONALE CHE FAVORISCA L'ACCESSO ALL'ATTIVITA' LAVORATIVA ANCHE ALLA FINE DELLA CARRIERA SPORTIVA;

L) SOSTENERE E TUTELARE IL VOLONTARIATO SPORTIVO;

M) VALORIZZARE LA FIGURA DEL LAUREATO IN SCIENZE MOTORIE E DEI SOGGETTI FORNITI DI TITOLI EQUIPOLLENTI

